

Le caratteristiche formali della relazione finale sul bilancio

Esaminiamo il contenuto della relazione basandoci essenzialmente sull'analisi dell'art. 14 del d.lgs. 39/2010 che si richiama.

LA RELAZIONE FINALE

La relazione comprende:

- a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;
- b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
- c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
- d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
- e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

1) I presupposti per l'espressione del giudizio sul bilancio

Per poter esprimere un giudizio attendibile sul bilancio bisogna preventivamente riconsiderare e valutare le conclusioni tratte dagli elementi probativi ottenuti durante la revisione stessa; è quindi **impossibile esprimere un qualsiasi giudizio senza aver svolto una attenta e scrupolosa revisione di tutte le aree del bilancio di riferimento**.

Solo in questo caso si può concludere che il "bilancio" sia stato realmente redatto in osservanza "alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione¹".

Se una norma di legge o un principio contabile nazionale o internazionale fossero stati disattesi o non applicati come richiesto, o se non fossero stati forniti dati e informazioni richieste da norme di legge e dai principi stessi, il revisore deve tenerne conto nella propria relazione.

In ogni caso la relazione del soggetto incaricato del controllo deve fornire una **chiara** espressione del giudizio sul bilancio considerato nel suo insieme, cioè illustrare al meglio i motivi del suo giudizio.

2) Gli elementi costitutivi della relazione del revisore

Per analizzare il contenuto della relazione è utile distinguere gli aspetti formali della relazione da quelli sostanziali, anche se dal punto di vista giuridico essi hanno pari

¹ Si fa riferimento sia alle norme di legge integrate e interpretate dagli attuali principi contabili dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), sia ai principi contabili internazionali IFRS emessi fino alla data di emissione della relazione, se applicabili.

valenza. Integrando l'art. 14 del d.lgs. 39/2010 e il Principio di revisione n. 2 del CNDCEC, la relazione sul bilancio deve essere costituita dai seguenti elementi:

- a. titolo;
- b. destinatari della relazione;
- c. identificazione del bilancio oggetto di revisione;
- d. identificazione del quadro delle regole di redazione che la società applica o dovrebbe applicare;
- e. identificazione delle diverse responsabilità facenti capo ai redattori del bilancio ed al revisore incaricato del controllo contabile;
- f. descrizione della natura e portata della revisione svolta, precisando:
 - i principi e criteri seguiti per la revisione;
 - una descrizione del lavoro svolto e se esso fornisce una ragionevole base per esprimere il giudizio;
 - un riferimento al controllo contabile relativo al precedente esercizio, per quanto riguarda i dati comparativi;
- g. espressione del giudizio sul bilancio precisando:
 - se esso è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione;
 - se esso rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio;
 - analiticamente i motivi di un eventuale giudizio diverso da quello positivo;
- h. eventuali richiami di informativa che non costituiscono rilievi;
- i. espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio;
- j. data e luogo di emissione;
- k. sottoscrizione del revisore.

Per procedere vediamo di seguito un esempio di relazione di revisione, ai sensi dell'art. 14 del decreto, contenente un giudizio positivo, per una società che predispone il bilancio secondo principi contabili italiani che non è un ente di interesse pubblico (EIP).

Successivamente si illustra un'altra relazione con le medesime caratteristiche della precedente salvo che per il riferimento ai principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.

Facsimile n. 1

**RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE AI SENSI
DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39**

Agli azionisti della
ABC SpA

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della ABC SpA chiuso al 31 dicembre 20XX. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori della ABC SpA. È nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla Consob. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa² in data 24 marzo 20XX.

3. A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della ABC SpA al 31 dicembre 20XX è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.

4. [Questo paragrafo riporterà eventuali richiami di informativa sul bilancio].

5. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge compete agli amministratori della ABC SpA. È di nostra competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dalla legge. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal Principio di revisione n. 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della ABC SpA al 31 dicembre 20XX.

[Luogo, data]

[Firma del revisore]

Facsimile n. 2

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

Agli soci della
ABC Srl

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle relative note esplicative, della ABC SpA chiuso al 31 dicembre 20XX. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea compete agli amministratori della ABC SpA. È nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla Consob. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per

² Ovvero "emessa da altro revisore" se l'anno precedente la società era revisionata da un revisore differente.

accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio d'esercizio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 24 marzo 20XX.

3. A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della ABC SpA al 31 dicembre 20XX è conforme agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico ed i flussi di cassa della ABC SpA per l'esercizio chiuso a tale data.

4. [Il paragrafo riporterà eventuali richiami di informativa sul bilancio].

5. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge compete agli amministratori della ABC SpA. È di nostra competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dalla legge. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal Principio di revisione n. 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla CONSOB. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della ABC SpA al 31 dicembre 20XX.

[Luogo, data]

[Firma del revisore]

Analizziamo ora i vari paragrafi della relazione.

Il titolo

L'intestazione della relazione del revisore legale deve sempre riportare il riferimento all'art. 14 del d.lgs. 39/2010. Qualora si tratti di EIP il titolo della relazione dovrà riportare anche il riferimento all'art. 16 del medesimo decreto.

Inoltre, il titolo della relazione di revisione deve essere ulteriormente integrato per tener conto di eventuali disposizioni speciali di settore.

I destinatari della relazione

Destinatario della relazione di revisione è *sempre* il soggetto che ha conferito l'incarico³. Pertanto, sia in caso di relazione sul bilancio d'esercizio che sul bilancio consolidato, il destinatario sarà indicato come segue:

Agli Azionisti della [nome della società] S.p.A.

Nei casi in cui le quote sociali non siano rappresentate da azioni e nel caso di società cooperative, il destinatario sarà indicato come segue:

³ Si tratta dell'assemblea ordinaria dei soci.

Ai Soci della [nome della società] S.r.l.

Il Principio di revisione Internazionale ISA n. 700 stabilisce che, normalmente, il destinatario della relazione è la persona (o l'ente) che ne ha fatto richiesta o la persona (o l'ente) da questi indicata.

Il primo paragrafo

Il primo paragrafo contiene gli elementi identificativi del bilancio oggetto di revisione e la statuizione delle diverse responsabilità in capo al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari o al CFO ed al soggetto incaricato della revisione.

LA RELAZIONE FINALE

La relazione comprende:

a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;

Ad es. Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato

Ad es. Regole di redazione: Principi contabili nazionali o internazionali

Il riferimento alle norme che disciplinano i criteri di redazione del bilancio, ossia ai principi contabili, è importante in quanto oggi in Italia esistono due corpi distinti di principi, significativamente diversi tra loro, da utilizzare per la redazione dei bilanci di esercizio e consolidati:

- **i principi contabili internazionali** (cd. "IFRS"), emessi dallo IASB per le imprese i cui bilanci, secondo il d.lgs. 38/2005, devono essere redatti con una loro applicazione integrale o per le imprese che, come consentito dal citato decreto e sussistendone le condizioni, hanno optato per la loro adozione;
- **i principi contabili nazionali** riemessi o emessi dall'OIC, in tutti gli altri casi.

Tuttavia, poiché le norme di legge sul bilancio, nel primo caso, rimandano integralmente all'intero corpo degli IFRS, mentre, nel secondo caso, recepiscono dettagliatamente gran parte dei contenuti dei principi nazionali, rappresentando questi ultimi uno strumento interpretativo-integrativo, nell'indicare in relazione le regole di redazione del bilancio, si deve fare riferimento:

- agli IFRS adottati dall'Unione europea, come recepiti nel nostro ordinamento, nel primo caso;
- alle norme di legge che disciplinano il bilancio di esercizio e consolidato, nel secondo caso, senza esplicita menzione dei principi contabili nazionali.

Non è escludibile che in futuro si debba fare riferimento a principi contabili per le piccole medie imprese, progetto in fase avanzata di completamento da parte della UE, ma ovviamente non ancora recepito nel nostro paese⁴.

⁴ Per approfondimenti vedi IASB – IFRS per le PMI – 2009 in sito Consob.

Il Principio di revisione Internazionale ISA n. 700 prevede che la relazione e la revisione possano avere come oggetto anche:

- il solo Stato patrimoniale;
- i bilanci comparativi di due esercizi (un caso valido nel nostro paese);
- i bilanci comparativi di più di due esercizi;
- i bilanci consolidati di uno o più esercizi;
- il solo Stato patrimoniale consolidato;
- la combinazione del bilancio d’esercizio della capogruppo e il bilancio consolidato.

In ogni caso, l’oggetto dell’incarico di revisione contabile deve essere analiticamente individuato ed il giudizio deve farvi riferimento specificatamente. L’identificazione deve essere completata dall’indicazione della data di chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio⁵.

In modo da ovviare a fraintendimenti su scopi e funzioni degli amministratori e dei revisori, la relazione deve specificare che la responsabilità di redazione del bilancio è di competenza degli amministratori e che il compito del revisore è solo quello di esprimere un giudizio professionale sul bilancio basato sulla revisione contabile, ossia in base ai controlli effettuati osservando i principi di revisione di riferimento.

Queste diverse responsabilità sono molto importanti in quanto la preparazione del bilancio richiede che solo gli amministratori prendono significative decisioni basate su stime contabili e giudizi soggettivi, che identifichino i principi contabili appropriati e i metodi da utilizzare e che valutino se l’impresa è ancora in continuità aziendale.

Considerando quanto sopra, il primo paragrafo della relazione sarà il seguente a seconda che si adottino gli IFRS o i principi contabili nazionali:

IFRS

“Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle relative note esplicative, della ABC SpA chiuso al 31 dicembre 20XX. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea compete agli amministratori della ABC SpA. È nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile”.

PC Italiani

“Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della ABC SpA chiuso al 31 dicembre 20XX. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori della ABC

⁵ In Italia non è necessario identificare il bilancio soggetto a controllo con i dati del risultato d’esercizio o del patrimonio netto, come avviene invece in altri paesi.

SpA. È nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.”

Il secondo paragrafo

Il secondo paragrafo contiene la descrizione della natura e della portata del controllo, precisando:

- i principi e criteri seguiti per la revisione;
- una sintetica descrizione del lavoro svolto e se si ritiene che esso fornisca una ragionevole base per esprimere il giudizio;
- un riferimento alla relazione di revisione relativa al precedente esercizio, per quanto riguarda i dati comparativi.

LA RELAZIONE FINALE

La relazione comprende:

b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati

L'espressione “*principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili*” fa riferimento a tutto quanto si è detto nel capitolo 1 e cioè tutti i principi di revisione nazionali ed internazionali, se recepiti in Italia, in vigore al momento della firma della relazione stessa.

Il secondo paragrafo include sinteticamente tutte le caratteristiche della revisione, incluso quanto illustrato nel capitolo precedente sulla significatività e la rilevanza prima di emettere il giudizio sul bilancio (“*viziato da errori significativi*”).

Si ribadisce che l'ampiezza della revisione va calibrata alla dimensione della società ed il suo assetto organizzativo, riprendendo i discorsi effettuati nel capitolo “*La valutazione del rischio e il sistema di controllo interno*”, mentre, a mio parere, sarebbe stato opportuno un riferimento esplicito alla valutazione del rischio di revisione.

Si ricordano, inoltre, gli elementi probativi con enfasi sul campionamento e le analisi di ragionevolezza delle stime. Nel caso la revisione fosse stata svolta nel precedente esercizio con emissione di una relazione, è opportuno farne riferimento riportando la data della relazione precedente e specificando se è stata emessa dallo stesso soggetto che la emette ora o da un altro soggetto.

Pertanto, nel caso il revisore fosse lo stesso soggetto, il secondo paragrafo sarà:

Secondo paragrafo

“Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla CONSOB. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per

accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio d'esercizio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 24 marzo 20XX."

Può accadere che il bilancio non presenti valori comparativi, ad esempio se la società fosse di nuova costituzione e redigesse il bilancio del suo primo bilancio di esercizio.

In questo caso il secondo paragrafo della relazione non deve contenere alcun riferimento in proposito, mentre sarebbe opportuno inserire un richiamo di informativa nel paragrafo ove si richiami l'attenzione del lettore della relazione su questa circostanza.

Può, inoltre, accadere che il bilancio dell'esercizio precedente non sia stato assoggettato a revisione, per cui l'ultima parte del secondo paragrafo deve essere modificata come segue:

"Il bilancio presenta a fini comparativi i dati dell'esercizio precedente che non sono stati assoggettati a revisione contabile e, pertanto, il giudizio espresso nella presente relazione non si estende a tali dati".

Il paragrafo del giudizio

Il paragrafo più importante è il terzo che contiene il giudizio che normalmente è un giudizio senza rilievi.

Il revisore esprime un **giudizio senza rilievi** se e solo se il bilancio:

- è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione;
- rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio.

Secondo logica, il giudizio *senza rilievi* dovrebbe rappresentare la situazione normale, al punto tale che i principi di revisione internazionali trattano il giudizio di revisione con un documento apposito, il n. 700, e tutti gli altri casi sono considerati come deviazioni dal caso precedente con un diverso Principio di revisione, il n. 701.

LA RELAZIONE FINALE

La relazione comprende:

c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;

d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;

e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

La relazione è datata e sottoscritta dal revisore.

Un revisore *non* può esprimere un giudizio senza rilievi se vi sono:

- disaccordi con gli amministratori per l'accettabilità dei principi contabili utilizzati, i loro metodi di applicazione o l'adeguatezza delle informazioni fornite nel bilancio;
- limitazioni al lavoro di revisione svolto.

Le circostanze descritte al punto a) possono portare a un giudizio con rilievi o a un giudizio negativo.

Le circostanze descritte al punto b) possono portare a un giudizio con rilievi o alla dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio.

Tutte le volte che si esprime un giudizio con rilievi o negativo, o si dichiara l'impossibilità di esprimere un giudizio, bisogna inserire nella relazione una chiara descrizione di tutte le ragioni sottostanti e una quantificazione dell'effetto sul bilancio, a meno che ciò sia praticamente impossibile. In tali casi l'informazione deve essere fornita nel terzo paragrafo ed il giudizio sarà espresso nel quarto paragrafo.

Inoltre, il revisore può voler dare enfasi nella propria relazione ad alcuni fatti importanti già menzionati nell'informativa di bilancio (in relazione sulla gestione o in nota integrativa) dagli amministratori; ad esempio, nel caso di fusioni, scissioni o operazioni tra parti correlate.

Il paragrafo del giudizio di coerenza della relazione sulla gestione

L'espressione del giudizio di coerenza è oggetto del Principio di revisione n. 1 del febbraio 2009 dal CNDCEC che viene trattato successivamente.

La data e il luogo di emissione

La data di emissione della relazione è la data in cui sono state ultimate le procedure di revisione. Di regola essa coincide con quella in cui la direzione della società ha rilasciato l'attestazione conclusiva, ossia la "lettera di attestazione, di cui al Principio di revisione n. 580 – *Le attestazioni della direzione* 7.

Inoltre, ai sensi del codice civile (art. 2429, terzo comma, e art. 2435, primo comma) e dell'art. 154-ter del TUF, la relazione non deve avere data successiva al sedicesimo giorno antecedente quello della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio, affinché siano rispettati i termini di deposito delle relazioni nella sede sociale a disposizione dei soci, salvo che essi vi abbiano rinunciato.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2429 c.c., il bilancio deve essere comunicato ai revisori almeno trenta giorni prima di quello fissato dall'assemblea che deve discuterlo.

Il luogo di emissione è quello della sede o dello studio, principale o secondario, rispettivamente della società di revisione o del revisore individuale, mentre per il collegio sindacale che esercita la revisione legale è il luogo dove ha sede la società assoggettata a controllo.

La sottoscrizione del revisore

È ovvio che la relazione debba essere sottoscritta dal revisore a pena di nullità. Nel caso di un revisore legale persona fisica si indicherà il nome e cognome del revisore ed il suo ruolo di revisore legale; nel caso di società di revisione si indicherà sia il nome della società di revisione sia il nome e cognome ed il ruolo professionale del responsabile della revisione; nel caso di collegio sindacale si indicheranno i nomi e cognomi di tutti i sindaci effettivi con il rispettivo ruolo.

Tutte le persone fisiche indicate nella sottoscrizione apporranno la propria firma accanto al proprio nome e cognome.